

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CUCINELLI, MINNOCCI, SEGRETO, SIGNORI, VIVIANI, MAROTTA e BUCCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1974

#### Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi tempi gli episodi di delinquenza violenta e organizzata hanno assunto dimensioni e frequenze preoccupanti.

Le ragioni di questa nuova ondata di criminalità, caratterizzate da forme e moduli organizzativi nuovi per il nostro Paese, sono di ordine sociologico complesso. Esse traggono essenzialmente origine dal disordinato e sperequato sviluppo della nostra società caratterizzata dall'espandersi irrazionale delle megalopoli, dalla distruzione dei valori ambientali e culturali, dall'insufficienza dei servizi sociali, dalla insicurezza del lavoro, dal consumismo privato e dalla conseguente sollecitazione di modelli artificiali di vita per i massmedia.

Pertanto, la lotta alla criminalità va posta nel quadro di una incisiva politica riformatrice, nell'impostazione di un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, tale da ridare un volto più umano e più equilibrato alla società moderna.

L'attuazione di un nuovo modello di sviluppo comporta, però, dei tempi non brevi per cui si impone, nell'immediato, di rinnovare gli strumenti per la prevenzione e la repressione delle nuove gravi forme di criminalità

Il disegno di legge in oggetto si propone appunto di migliorare gli strumenti attuali

nel rispetto dei principi democratici, cioè tende a rafforzare le strutture operative e la specializzazione delle forze di polizia e ad attuare una forma di giudizio di tipo quasi accusatorio e quasi direttissimo perchè, nel massimo rispetto dei diritti costituzionali e della difesa, l'indiziato e la opinione pubblica possano avere fiducia nell'efficienza della giustizia.

D'altra parte, la rapidità del giudizio consente, nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato, di riprendere nuove indagini, in altre direzioni, entro un termine ragionevolmente breve e quindi ancora utile ai fini di valide indagini.

Si prevede, inoltre, l'applicazione del soggiorno obbligatorio, nei modi di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni a delinquere quando, però, un ingiustificato tenore di vita ed altri convergenti elementi li facciano ritenere pericolosi e capaci di delinquere.

È noto, infatti, che una delle caratteristiche della nuova criminalità organizzata ed il suo collegamento con cosche interne ed internazionali comportano la suddivisione in compartimenti stagni, a diverso livello, di compiti e funzioni che rendano estremamente ardua la ricerca di prove sicure per

approdare ad una sentenza di condanna. Quando questa si ottiene vengono, in genere, colpiti i livelli più bassi della criminalità organizzata, mentre rimangono impuniti i livelli medi ed alti che sono i più pericolosi perchè rappresentano i « cervelli » operativi, oltre che i nuclei finanziari delle attività criminose.

Nasce, quindi, la necessità di prendere, come già accade in altre democrazie parlamentari, misure di sicurezza che, nel rispetto dei principi fondamentali della difesa e della pronunzia giurisdizionale, possano isolare i soggetti pericolosi dal contesto dei centri operativi delle grandi città e confinarli sotto opportuni controlli in soggiorni predeterminati in modo da renderli inoffensivi.

Si prevede, infine, che almeno il 30 per cento dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di Pubblica sicurezza, nonchè degli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza siano effettivamente destinati a funzioni di polizia giudiziaria. La ragione di questa norma è data dal fatto che — ad esclusione dell'Arma dei carabinieri le cui forze sono impegnate per oltre il 50 per cento in funzioni di polizia giudiziaria — le forze di Pubblica sicurezza sono, oggi, adibite a funzioni di polizia giudiziaria in misura inferiore al 15 per cento in quanto sono assorbite in altre attività spesso non di natura istituzionale (si prevede perciò il riassorbimento, entro tre mesi, delle forze di polizia impegnate in funzioni non di istituto).

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È istituito, con sede in Roma e alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno, il centro operativo nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati di rapina e sequestro a scopo di rapina o di estorsione.

Sono istituiti, con sede nei capoluoghi di Regione e alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno e del predetto centro operativo nazionale, i centri operativi regionali per la repressione dei reati di cui al precedente comma.

Nei centri operativi di cui ai precedenti commi, sono assegnati, per un periodo non inferiore a cinque anni, ufficiali, sottufficiali, graduati e agenti di Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il comandante dei centri operativi regionali è nominato con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, nomina una Commissione — composta da rappresentanti di ciascuno dei Corpi di polizia e dai rappresentanti dei Ministri predetti e presieduta dallo stesso Ministro o da un Sottosegretario da lui dele-

gato — che ha il compito di formulare pareri per definire le dotazioni, le strutture, le modalità operative, il coordinamento con i vari organi di polizia e di provvedere alla assegnazione del personale.

Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà il relativo regolamento.

Alle spese necessarie, nel corrente esercizio finanziario, per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei centri operativi si provvede con gli stanziamenti dei capitoli relativi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il Ministro del tesoro con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad aumentare gli stanziamenti di detti capitoli previa riduzione dei rispettivi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della difesa e delle finanze.

#### Art. 2.

Per gli imputati per i delitti di sequestro di persona, a scopo di rapina o di estorsione, di rapina e di contrabbando organizzato nonchè di traffico o spaccio di stupefacenti, si applicano le norme seguenti:

1) il procuratore della Repubblica dopo avere interrogato l'imputato, se non debba provvedere alla liberazione ai sensi dell'articolo 246 del codice di procedura penale, dispone che lo stesso sia condotto, in stato di detenzione, entro il termine di giorni 40 da quello di inizio dello stato di custodia preventiva, innanzi al tribunale o alla Corte di assise competente per il giudizio;

2) se la Corte di assise non si trovi convocata in sessione, il presidente della Corte di appello ne dispone la convocazione.

Il procuratore della Repubblica, nel caso previsto dal comma precedente, dà comunicazione del procedimento al presidente della Corte di appello, entro il termine di giorni 15 dall'inizio dello stato di custodia preventiva dell'imputato, per la tempestiva convocazione della Corte di assise.

Qualora la convocazione non possa avvenire nel termine previsto dal primo comma, detto termine è prorogato di non oltre 20 giorni;

3) si applicano le norme dell'articolo 503 del codice di procedura penale;

4) il giudizio di appello e di cassazione deve essere celebrato entro sei mesi dalla definizione della fase precedente.

#### Art. 3.

Agli indiziati di appartenere ad associazioni a delinquere può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato comune, nei modi previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, quando non abbiano una occupazione lavorativa e conducano un elevato tenore di vita non giustificato da lecite fonti di reddito, e risultino, sia per i precedenti penali che per qualunque altro elemento oggettivo, soggetti pericolosi e capaci a delinquere, o comunque collegati con la malavita organizzata.

Il giudice nel provvedimento di soggiorno obbligato può stabilire:

a) il divieto di allontanamento dal comune assegnato, se non previa sua autorizzazione, dopo aver sentito il competente questore;

b) altre misure di controllo e di sorveglianza, da affidare alla forza di polizia del comune assegnato.

#### Art. 4.

È destinato esclusivamente a funzioni di polizia giudiziaria un numero di funzionari, sottufficiali e agenti di Pubblica sicurezza, nonchè di ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri, non inferiore al 30 per cento del personale in servizio nelle rispettive categorie presso la Pubblica sicurezza e l'Arma dei carabinieri alla data del 31 dicembre 1973.

Tutto il personale di Pubblica sicurezza, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, distaccato presso enti diversi dagli uffici giudiziari o che comunque svolga di fatto mansioni estranee ai servizi d'istituto, deve, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere nuovamente assegnato ai servizi di istituto, salvo deroghe eccezionali che devono essere approvate dal Ministro competente.